

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3738

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LO CURZIO, AGOSTINI e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1999

—————

Modifica dell’articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404,  
riguardante il trattamento di quiescenza del personale militare  
in posizione di ausiliaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I militari, durante la permanenza nella posizione di ausiliaria, godono di un particolare trattamento. Essi, infatti, devono rimanere a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati presso l'Amministrazione di appartenenza o presso altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Sono assoggettati a particolari vincoli e limitazioni per quanto concerne l'attività professionale (non possono, ad esempio, assumere impieghi, retributivi o no, presso organismi, enti, società che hanno rapporti con l'Amministrazione).

Ultimato il periodo di ausiliaria - cinque anni - viene liquidato il trattamento pensionistico definitivo ai cui fini, gli aumenti perequativi automatici dei quali godono i predetti militari, sono stati finora conteggiati secondo le modalità stabilite, rispettivamente per gli ufficiali ed i sottufficiali, dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n.224, e dall'articolo 46 della legge 11 maggio 1983, n. 212. Tale provvedimenti pensionistici sono stati costantemente registrati dalla Corte dei conti, emessi in piena conformità alle disposizioni impartite in merito dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Recentemente però la Corte dei conti ha emesso una pronuncia che si discosta dalla linea interpretativa di cui sopra, rinnegando quanto gli uffici di controllo della stessa Corte avevano sempre ritenuto legittimo.

Si è così determinata, una situazione di grave pregiudizio e profondo turbamento per tutto il personale militare in ausiliaria, ivi compreso quello appartenente ai corpi di polizia a *status* militare.

Ad avviso dei proponenti l'interpretazione pacificamente adottata dall'Amministrazione per circa quindici anni, con il pieno conforto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della stessa Corte dei conti, appare palesemente ingiusta in quanto viola ogni principio di certezza del diritto e di correttezza nei rapporti tra Pubblica amministrazione e i suoi dipendenti.

Il presente disegno di legge mira a ripristinare la prassi applicativa sinora seguita dall'Amministrazione e ad evitare un contenzioso che sicuramente vedrebbe soccombente l'Amministrazione stessa. Si eviterebbe, inoltre, una assurda disparità di trattamento tra coloro che hanno già conseguito la liquidazione definitiva del proprio trattamento pensionistico e coloro che sono cessati o cesseranno dalla posizione di ausiliaria dal gennaio 1998.

Il provvedimento che si propone non comporta nessun onere aggiuntivo in quanto gli impegni di spesa che esso comporta possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio relativi ai trattamenti di pensione del personale militare di ogni ordine e grado.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *b*), numero 3), della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo le parole «trattamento economico aggiuntivo», sono aggiunte le seguenti: «nonchè degli incrementi attribuiti, nel tempo, sul trattamento di quiescenza a titolo di perequazione automatica per adeguamento al costo della vita, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;».

2. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1998.

